



Fondo di Previdenza
per il personale MEF

Data Protocollo

17/03/2025

Numero Protocollo

2025/ 0019940

Spettabile
BANCO BPM SPA
Sviluppo e Accordi Commerciali
Via Negroni, 12
28100 Novara (NO)

Gentili signori,
abbiamo ricevuto la Vostra lettera datata 17/3/2025 il cui testo riproduciamo integralmente a conferma del nostro accordo

"Roma, 17 marzo 2025

Spett.le
FONDO DI PREVIDENZA PER
IL PERSONALE DEL MEF
Via Luigi Ziliotto, 31
00143 ROMA RM

**CONVENZIONE
PER L'ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO**

Tra

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MEF con sede in Roma (RM), Via Luigi Ziliotto 31 C.F. 97013270588 in persona del Dr. Federico Monaco in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione munito dei necessari poteri (di seguito "ENTE"),

e



Fondo di Previdenza
per il personale MEF

BANCO BPM SpA, con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Partita Iva di Gruppo 10537050964, n.ro MI - 2109611 del R.E.A., capitale sociale euro 7.100.000.000,00, interamente versato, banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta al n. 8065 dell'Albo delle Banche della Banca d'Italia e Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 2375, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito "**Banco BPM**" o "**BANCA**"), rappresentata congiuntamente dal Dr. Marcello Saitta (Quadro Direttivo) e dal Dr. Carlo D'Onofrio (Quadro Direttivo), muniti dei necessari poteri ai sensi della procura Rep. 29863 Racc. n. 14857 del 11 luglio 2023 del Notaio Dr. Art Paladini di Verona, registrata all'Agenzia delle Entrate di "Verona " il 11/07/2023 al n° 23064- atti pubblici 1T successivamente denominate singolarmente "**Parte**" o congiuntamente le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- a) Banco BPM S.p.A. (di seguito anche "Banco BPM"), Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM, è lieto di offrire l'anticipazione del trattamento di fine servizio agli aventi diritto Iscritti all'ENTE (di seguito anche "Beneficiari") tramite affidamento in conto corrente secondo le modalità operative ed i limiti di seguito precisati ed alle condizioni di cui all'Allegato 1 .

- b) L'anticipazione del TFS tramite affidamento in conto corrente viene concesso a fronte della cessione del TFS secondo le modalità previste dalla legge e precisate nella Circolare Inps (ex gestione Inpdap) n. 12/2011 e successivi aggiornamenti.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo (nel seguito anche "Convenzione").

Art. 2 – Oggetto

Banco BPM si impegna ad esaminare le richieste degli aventi diritto e ad esprimere il proprio parere in merito alla concessione del citato anticipo TFS nel più breve tempo possibile dal ricevimento della richiesta corredata dell'intera documentazione di supporto relativa alla fase istruttoria.



Fondo di Previdenza
per il personale MEF

Banco BPM si riserva di valutare in totale autonomia il merito creditizio dei richiedenti. L' ENTE prende atto e accetta la totale autonomia di Banco BPM nella valutazione del merito creditizio.

Banco BPM ha interesse che alla presente Convenzione possano in futuro aderire, ove interessate anche le Banche che, tempo per tempo, faranno parte del Gruppo Bancario Banco BPM SPA mediante semplice dichiarazione scritta, secondo lo schema di cui all'allegato 2, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. a formare parte integrante e sostanziale della presente Convenzione a partire dalla data di ricezione della dichiarazione di cui sopra.

Art. 3 – Obblighi delle Parti

L'ENTE si impegna a divulgare tempestivamente la presente Convenzione a tutti i propri Iscritti interessati nelle forme e con le modalità che riterrà più opportune e maggiormente efficaci e, comunque, sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità, astenendosi da attività promozionali relative ai singoli prodotti o soggette a riserva di legge.

L'ENTE si obbliga a non utilizzare i loghi o le denominazioni del Banco BPM per comunicazioni pubblicitarie inerenti alla collaborazione tra l'Ente e la Banca oggetto della presente Offerta, se non con le modalità ed i formati preventivamente concordati ed autorizzati dalla Banca stessa.

Art. 4 - Durata e validità condizioni

La Convenzione si intenderà valida ed efficace a tempo indeterminato dalla data in cui Banco BPM avrà conoscenza dell'accettazione da parte dell'ENTE, salvo recesso di una delle Parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o, alternativamente, posta elettronica certificata (di seguito "PEC"), con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni di calendario; a decorrere dalla data di efficacia del recesso il Banco BPM non esaminerà ulteriori richieste di concessione, fatte salve, naturalmente ad ogni effetto, le posizioni già in essere.

Al verificarsi di eventi esterni alle -Parti, come, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati, nonché di ogni altro fattore di natura economica, finanziaria e fiscale che possa influenzare il settore dell'attività creditizia, oltre che per insindacabili ragioni organizzative, commerciali e/o decisioni aziendali anche di politica creditizia (eventi esterni ed interni di seguito anche definiti "Accadimento"), Banco BPM si riserva sin da ora la facoltà di modificare, in ogni momento nel corso del periodo di vigenza della presente Convenzione, la tipologia delle operazioni, le condizioni relative ai prodotti ed operazioni medesime, indicate nell' Allegato 1), dandone comunicazione all' ENTE a mezzo di lettera raccomandata A.R. o, alternativamente, tramite PEC (posta elettronica certificata) con preavviso di



30 (trenta) giorni di calendario che decorreranno dalla data di ricezione di detta comunicazione da parte dell'ENTE. Della modifica in merito ai prodotti e alle relative condizioni l'ENTE prende atto sottoscrivendo e restituendo a Banco BPM, per ricevuta, una copia della predetta comunicazione pena la cessazione dell'accordo una volta decorsi 30 giorni di calendario dal suo ricevimento.

Le anzidette modifiche, così come qualsiasi altra modifica apportata alla presente Convenzione, non troveranno applicazione automatica con riferimento ai rapporti già in essere in capo agli interessati al momento della variazione, ma solo rispetto ai nuovi rapporti o a fronte di richiesta scritta da parte degli interessati.

In ogni caso, fermo restando quanto sopra, ai rapporti accesi agli interessati per effetto della Convenzione si applica la disciplina generale in materia di jus variandi nel rispetto della normativa di riferimento e, in particolare, delle previsioni dell'art. 118 del D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche, Testo Unico Bancario (o "TUB").

Art. 5 - Utilizzo dell'anticipo TFS

L'ENTE prende atto che i Beneficiari provvederanno a notificare all'INPS (ex Inpdap), a tutti gli effetti, la cessione del credito e che l'utilizzo del fido di conto corrente per anticipo del TFS potrà avvenire solo dopo che l'INPS avrà formalmente comunicato a Banco BPM la propria accettazione della cessione del credito.

Art. 6 - Protezione dei dati personali

Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili in materia di privacy, trattamento e protezione dei dati personali pro tempore vigenti, in particolare il Regolamento UE n. 679 del 2016 e successive modifiche o integrazioni.

I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del contratto in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Sarà onere delle parti del contratto garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

A tal proposito ciascuna parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l'analisi dei rischi. In caso di violazione dei dati, ciascuna parte del presente contratto è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia



di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salva che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).

Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta all'ENTE garantire la comunicazione delle informazioni previste dalla normativa a tutela dell'interessato, in qualità di autonomo Titolare del trattamento. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà cura dell'ENTE procurare tale consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell'attività oggetto del contratto da parte della Banca quale autonomo Titolare del trattamento.

Art. 7 - Conflitti di interesse

Le Parti sono a conoscenza degli obblighi previsti dalla normativa esterna in tema di conflitti di interesse e dichiarano, ognuna per quanto di propria competenza e in relazione a quanto ad essa applicabile, di aver adottato adeguati presidi per la loro gestione.

Le Parti si impegnano, pertanto, a collaborare anche tra loro al fine di ottemperare agli obblighi di eteroregolamentazione previsti. In merito a questi ultimi, viene in evidenza, tra l'altro, quanto prescritto dagli articoli 2391 "Interessi degli amministratori" e 2391-bis "Operazioni con parti correlate" del Codice civile (in relazione alla disciplina di tipo privatistico), nonché quanto prescritto dal D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dal DPR n.62 del 16/4/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in particolare dagli artt. 6 e 7 (in relazione alla disciplina di tipo pubblicistico).

Art. 8 - Osservanza delle norme di legge e aggiornamenti normativi interni

La Banca dichiara di aver adottato un Codice Etico e un Modello di organizzazione, gestione e controllo in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché un Regolamento in materia di anticorruzione e di attenersi al rispetto degli stessi nell'espletamento della propria attività. Il Codice Etico, la sintesi del Modello Organizzativo e il Regolamento in materia di anticorruzione sono consultabili sul sito internet istituzionale, nella sezione Corporate Governance.

L' ENTE conferma che non sussistono normative interne in merito a quanto regolamentato dalla circolare Inpdap Nr 17 dell'8 ottobre 2010 e dalla circolare Nr 12 del 28 giugno 2011 e successivi aggiornamenti e/o modifiche e/o integrazioni impegnandosi sin da subito, a darne immediata comunicazione a Banco BPM qualora si verificassero future modifiche e/o integrazioni, anche per quanto riguarda l'eventuale adesione a fondi previdenziali e/o assistenziali collegati al TFS.

Art. 9 – Varie

Ogni precedente accordo, scritto o verbale, stipulato fra le Parti con riferimento all'oggetto della Convenzione, deve intendersi superato e sostituito dalla presente.



Fondo di Previdenza
per il personale MEF

Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata negoziata tra le medesime e, pertanto, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 10 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste nella presente Convenzione dovranno effettuarsi in forma scritta ai seguenti indirizzi:

Per l'ENTE

Fondo di Previdenza per Il personale del MEF

Via Luigi Ziliotto, 31

00143 ROMA RM

PEC: fondoprevidenzamef@pec.it

Per Banco BPM:

Banco BPM SpA

Sviluppo e Accordi Commerciali

Via Negroni, 12

28100 NOVARA NO

PEC sviluppoalleanze@pec.bancobpmspa.it

Art. 11 - Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in merito alla presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Qualora concordiate con la nostra proposta sopra indicata, Vi preghiamo di trascrivere la presente su Vostra carta intestata e di trasmettercela siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di integrale accettazione.

Un saluto cordiale.

Allegati:

1 – Condizioni Anticipo TFS

Banco BPM SpA"

Nel confermarvi il nostro incondizionato accordo ai termini sopra indicati, porgiamo distinti saluti

Fondo di Previdenza per il Personale del
Ministero dell'Economia e delle Finanze

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MEF
Il Presidente
(Dot. Federico Monaco)